

## **TI\_GERICHTE 38.2023.18 vom 5. Dezember 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-12-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2023.18\\_d20221205](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.18_d20221205)

FR: TI\_GERICHTE 38.2023.18 du 5 décembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 38.2023.18 del 5 dicembre 2022

### **Regeste**

Violazione dovere di informazione + tutela buona fede dell'assicurata: domanda assegni di formazione non tardiva. Atti rinviati a UMA affinché interpelli URC su collocabilità della Ric. + a sapere se AFC intrapreso sarebbe spendibile sul mercato del lavoro e migliorerebbe collocabilità

### **Erwägungen**

#### **E. 19**

giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

considerato in diritto

L'art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

"L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bisI provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1terLe persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.3.

1quaterSu richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.

2I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

- a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
- b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
- c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
- d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60 e 71 degli assicurati che adempiono:

- a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
- b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bisGli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

4I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C\_478/2013 dell'11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C\_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In dottrina, B. Rubinin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così:

Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C\_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C\_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3 DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C\_405/2018 del

## **E. 22**

gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la informazione e consulenza ha, inoltre, il seguente tenore:

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid.6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg.(527)).

L'Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

In merito si veda anche la STF 9C\_146/2023 del 10 maggio 2023, consid. 4.3.

In una sentenza 8C\_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l'Alta Corte ha stabilito che dall'art. 27 LPGA non può essere dedotto l'obbligo per l'amministrazione di dare a un assicurato l'occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l'amministrazione non aveva violato l'art. 27 LPGA non attirando l'attenzione dell'assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all'indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

In una sentenza 8C\_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art.

## **E. 24**

giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972): "(...) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (...) Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha

apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). L'art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: "1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). 1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.3. 1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi. 5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'esecuzione della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio." All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere

messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C\_478/2013 dell'11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C\_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). In una sentenza 8C\_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso: " 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels ( ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette ( ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier ( ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage ( ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)." Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – " Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003). Ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. Riguardo ai criteri a

cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C\_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1. 2.3. Quale provvedimento speciale, a gli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l'ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L'art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. ... b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. 2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1. 3 Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione. 4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l'art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b;". L'art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento. (cpv. 2)". A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che: " Art. 66a Assegni di formazione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall'articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1. Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall'ufficio di compensazione e non più dai Cantoni. Il capoverso 4 è stato ripreso dall'articolo 66 b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto. Art. 66b Condizioni materiali (abrogato) Il capoverso 1 diventa l'articolo 66 a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1) L'art. 66c LADI stabilisce che: " 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico. 2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. 3 La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale. 4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata." In dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così: "(...) II Conditions générales 10. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage ( art. 8 al. 1 LACI ). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO. 11. D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret. A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements." (pag. 492) Secondo l'art. 90a OADI: " 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale. 2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia. 3 Il salario è calcolato in base al salario dell'ultimo anno della formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Se l'assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. 4 L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento. 5 Per l'assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all'articolo 8 LADI, il giorno successivo l'assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. 6 ... 7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura. 8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda." 2.4. Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al

collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Nella Prassi LADI PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l'applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C\_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato: " Miglioramento dell'idoneità al collocamento A23 I PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell'assicurato. A24 Come precisato a più riprese dall'ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato". Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze l'Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. 9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire

améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C\_202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C\_338/2007])." Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286. Ai punti F1-6, 39, 41 e 45 ed in particolare sugli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato: " ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO) art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI). F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l'art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (...) TERMINE QUADRO F39 Per gli assicurati che beneficiano di AFO, il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI). Il prolungamento diventa effettivo dalla data in cui l'assicurato inizia la formazione. (...) F41 L'assicurato può presentare una domanda di AFO durante l'intero termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente agli art. 9, 9a e 9b LADI anche se ha esaurito il suo diritto all'indennità di disoccupazione. Tuttavia, l'inizio della formazione deve aver

luogo nel termine quadro. (...) PROCEDURA F45 E' importante far conoscere agli assicurati i loro diritti e obblighi e renderli in particolare attenti al fatto che il servizio competente deve sempre essere informato senza indugio in merito a ogni modifica intervenuta durante il provvedimento. Il servizio competente e la cassa devono inoltre informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi decisione o modifica. Per il resto, la procedura relativa alle domande e all'assegnazione di AFO si svolge nel seguente modo: a. Al più tardi otto settimane prima dell'inizio della formazione, l'assicurato presenta al servizio competente, in collaborazione con il datore di lavoro, il modulo «Gesuch und Bestätigung für Ausbildungszuschüsse». Se l'assicurato presenta la domanda soltanto dopo aver iniziato la formazione, senza un motivo valido, gli assegni gli saranno accordati a partire dalla data di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata in ritardo, ma comunque prima dell'inizio della formazione, gli AFO saranno accordati sin dall'inizio della formazione. È tuttavia possibile che, in seguito all'inosservanza del termine di presentazione, subentri un certo ritardo nell'evasione della domanda e che la decisione sia notificata all'assicurato dopo l'inizio della formazione. b. Alla domanda di AFO, l'assicurato deve allegare i seguenti documenti: · il contratto di tirocinio o di formazione; · la decisione relativa alla concessione di un'eventuale borsa di studio; · un certificato relativo alla copertura assicurativa per la perdita di guadagno in caso di malattia, se questo rischio non è già coperto dal datore di lavoro. c. Dopo aver esaminato l'incarto e verificato che le condizioni sono adempiute, il servizio competente emana la decisione di concessione degli AFO. Questa decisione viene comunicata per iscritto all'assicurato, di norma entro quattro settimane dalla data di presentazione della domanda di AFO e dei documenti necessari, con copia al datore di lavoro. Se, in caso di bisogno attestato, il Cantone intende proporre il coaching e/o il sostegno scolastico durante la formazione (F18a), questa possibilità deve essere menzionata nel dispositivo della decisione di concessione degli AFO. Senza una corrispondente menzione nella decisione non è possibile concedere una misura di coaching o di sostegno. La decisione viene notificata alla CAD dell'assicurato. d. Sulla base della decisione d'assegnazione, la CAD dell'assicurato prolunga il termine quadro fino alla conclusione della formazione per cui è stato accordato l'assegno. Essa rimborsa mensilmente il datore di lavoro secondo quanto previsto alle cifre marginali F33, F34 e F35. e. Al più tardi otto settimane prima dell'inizio del nuovo anno di tirocinio, il datore di lavoro presenta al servizio competente, in collaborazione con l'assicurato, il modulo «Folgegesuch für Ausbildungszuschüsse». Il modulo contiene in particolare indicazioni per il conteggio degli AFO mensili per il successivo anno di tirocinio e una breve rapporto intermedio sullo svolgimento della formazione. f. Il servizio competente esamina la domanda ed emana la decisione relativa all'importo degli AFO. Di norma, il servizio competente pronuncia la decisione entro quattro settimane dalla consegna della domanda e ne invia una copia: · alla CAD dell'assicurato affinché provveda al versamento dell'importo stabilito al datore di lavoro; · al datore di lavoro/maestro di tirocinio. f. Il servizio competente esamina la domanda ed emana la decisione relativa all'importo degli AFO. Di norma, il servizio competente pronuncia la decisione entro 4 settimane dalla consegna della domanda e ne invia una copia: • alla CAD dell'assicurato affinché provveda al versamento dell'importo stabilito al datore di lavoro; • al datore di lavoro/maestro di tirocinio. g. Se non supera gli esami intermedi o l'esame finale di tirocinio e ha la possibilità di prolungare il suo contratto di tirocinio o di formazione, l'assicurato presenta al servizio competente una domanda scritta per il prolungamento della formazione, indicandone i motivi. Il servizio competente decide secondo la F19 e pronuncia una nuova

decisione relativa al prolungamento del provvedimento. h. Al termine della formazione, il servizio competente verifica l'esito del provvedimento, in collaborazione con il datore di lavoro e l'assicurato". Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C\_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C\_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3 DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5. In una sentenza 38.2017.1 del 26 aprile 2017, il TCA, ha stabilito che a ragione ad un'assicurata che già aveva lavorato, dopo aver frequentato la Scuola cantonale degli operatori sociali, come assistente di cura, era stato negato il diritto ad assegni di formazione per portare a termine l'apprendistato quale operatrice sociosanitaria. In particolare, questa Corte aveva stabilito che l'assicurata poteva già, senza il tirocinio in questione, reperire un impiego come assistente di cura il suo collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Alla medesima conclusione questa Corte è giunta in una sentenza 38.2018.67 del 10 dicembre 2018. In particolare, il TCA ha confermato l'operato dell'amministrazione che aveva negato il diritto ad assegni di

formazione per ottenere il certificato quale Designer visivo dipl. SSS ad un assicurato che aveva già appreso ed esercitato la formazione di laboratorista chimico nella quale poteva essere collocato. In una sentenza 38.2011.76 del 9 gennaio 2012, il TCA ha confermato l'operato dell'amministrazione che aveva negato il diritto ad assegni di formazione ad un'assicurata che voleva svolgere l'apprendistato di aiuto medico, ritenuto che, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, il tirocinio non sarebbe stato atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento. Questa Corte aveva, inoltre, rilevato che è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella professione, e non, per quanto concerneva quel caso concreto, la constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste. In una sentenza 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286, nel caso, invece, di un'assicurata che aveva lavorato come aiuto cucina, il TCA – tenendo anche in considerazione il fatto che il potenziale datore di lavoro aveva formulato solo una dichiarazione nella quale, a formazione ultimata, non escludeva “ di sottoporre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale ” all'interessata - ha confermato l'operato dell'UMA che le aveva negato il diritto ad assegni di formazione per ottenere il certificato di impiegata di commercio AFC in ragione del fatto che, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, quel tirocinio non sarebbe stato atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento. In un'altra sentenza 38.2017.93 del 5 marzo 2018, il TCA, confermando l'operato dell'amministrazione, ha negato ad un'assicurata che aveva conseguito una laurea in pedagogia ed educazione musicale e che da ultimo aveva lavorato come aiuto impiegata di commercio, il diritto ad assegni di formazione per ottenere il certificato di impiegata di commercio AFC ritenuto che, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, quella formazione non sarebbe stata atta a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento.

2.6. Nella presente fattispecie, con decisione del 5 dicembre 2022 l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata non ritenendo adempite le condizioni poste per la concessione degli assegni di formazione, in particolare per i seguenti motivi: “ (...) in merito al preavviso del consulente URC sig. Gregory Iorio e del capo uffici sig. Sacha Puddu, pervenuto al nostro Ufficio in data 09 novembre 2022, risulta che: “ Non si ritiene necessario il finanziamento dell'assegno di formazione LADI in quanto dai dati a nostra disposizione la formazione e l'esperienza professionale acquisita dall'assicurata risulta spendibile sul mercato del lavoro. La richiesta è da ricondurre piuttosto ad un desiderio personale e non ad un'esigenza del mercato del lavoro” . Visto quanto sopra, non si entra nel merito dell'adempimento degli altri presupposti enunciati dagli artt. 66a e segg. LADI.” (cfr. doc. 19). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che - secondo la giurisprudenza - spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018; STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 2017.1.del 26 aprile 2017; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). In concreto, dagli atti emerge che sin dal proprio annuncio all'URC, avvenuto il 4 maggio 2021 (cfr. doc. 1 e 2), RI 1 - classe 1988, cittadina italiana a beneficio

di un permesso di dimora “B”, iscriversi in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un impiego a tempo parziale e meglio al 70-75% quale “barista-cameriera” (cfr. doc. 3, punti 1., 2.2.1. e 3.), professione che aveva già esercitato per quindici anni e, in particolare, dal luglio 2017 in Svizzera, a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5) - aveva precisato di avere un figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr. doc. 4 punto 1.) e di essere disponibile a lavorare “dal lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4, punto 5.1.). Contestualmente, e meglio nel “Modulo informazioni integrative”, la ricorrente ha comunicato, d’un lato, di essere “alla ricerca di una riqualifica professionale che esuli dal settore alberghiero con particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata presso l’Ufficio dell’orientamento professionale” (cfr. doc. 4, punto 7.1.). D’altro lato, RI 1 alla domanda a sapere “quali attività professionali cerca?”, la ricorrente ha risposto come segue: “(...) l’impegno maggiore è rivolto ad una riqualifica professionale ma rimango disponibile per attività inerenti la mia professione di barista/cameriera in caffetteria” (cfr. doc. 4, punto 8.1.). Il 3 agosto 2021, RI 1 è stata assegnata ad un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) “\_\_\_\_\_”, al 100% da svolgersi, quale “impiego a turni, festivi compresi, secondo le esigenze di servizio” dal 10 agosto al 9 novembre successivi presso l’\_\_\_\_\_ (cfr. doc. 13). Il programma in questione “è nato su richiesta di molti ristoratori in seguito alla difficoltà di reperire personale idoneo al mondo della ristorazione”, “si propone di dare un contributo concreto all’arricchimento professionale di persone del settore della ristorazione e dell’albergheria in cerca di impiego” ed è volto, d’un lato, a “valutare la capacità lavorativa delle persone che partecipano” e, d’altro lato, ad “offrire ai datori di lavoro in cerca di personale i profili più adeguati”. In particolare, il partecipante al POT \_\_\_\_\_ “accresce nella versione consultabile il 9 giugno 2023). Dal “Rapporto finale di attività” del 9 novembre 2021 emerge: - che l’assicurata ha partecipato al provvedimento per un totale di 59 giorni effettivi, con un grado di occupazione che dal 100% iniziale risultante dagli atti, su richiesta della medesima espressa al proprio consulente URC in data 14 settembre 2021 (cfr. doc. 9), a decorrere dal 1° ottobre 2021 è stato diminuito al 60% (cfr. doc. 9); - che la partecipante ha dimostrato competenze “buone” sia dal profilo personale – eccettuato l’aspetto della “flessibilità (disponibilità oraria)”, giudicato insufficiente -, che sociale, che metodologico, che professionali in qualità di “addetta di ristorazione” (eccettuato l’uso del palmare, giudicato “insufficiente”), dimostrandosi idonea alla professione praticata. RI 1 ha, pure, dimostrato una “buona” capacità di ricerca d’impiego e, nel periodo in cui ha partecipato alla misura risulta che sarebbe stata assunta dal \_\_\_\_\_, quale addetta di ristorazione “ad ore o su chiamata” e meglio dal 16 settembre 2021 (cfr. doc. 14). L’organizzatore ha, inoltre, osservato che le “competenze / esperienze” di RI 1 “fanno presupporre un reinserimento a breve nel settore della ristorazione/albergheria” (cfr. doc. 14). Dagli atti risulta, inoltre, che tra agosto e novembre 2021 la ricorrente è stata assegnata a cinque posti di lavoro, e meglio: - il 5 agosto ad un posto come “ausiliaria di servizio (ristorante)” presso \_\_\_\_\_; - il 6 agosto come “addetta alla ristorazione” presso \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_; - il 2 novembre 2021 come “ausiliaria di servizio (ristorante)” presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 10). Dagli esiti di due di queste assegnazioni risulta quanto segue: - \_\_\_\_\_ la ricorrente ha contattato in data 6 agosto 2021 il datore di lavoro telefonicamente, ma “il signor \_\_\_\_\_ mi ha riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11); - \_\_\_\_\_, l’assicurata non ha preso contatto con il datore di lavoro poiché, ha indicato, “si richiede lavoro a turni spezzati inclusa la fascia serale e il weekend

” (cfr. doc. 12). Per gli altri posti di lavoro assegnati a RI 1, emerge, in due casi, che l’impiego non è stato attribuito alla ricorrente (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e, in un altro, l’esito è stato “collocamento non idoneo ” (\_\_\_\_\_) (cfr. doc. 10). Dagli atti formanti l’incarto, in relazione alle assegnazioni appena indicate ed agli esiti che hanno dato non si evince che all’assicurata sia stata inflitta una sanzione/penalità, né che dopo la frequenza del POT le siano stati assegnati dei posti di lavoro. In merito ai colloqui intercorsi tra la ricorrente e i propri consulenti URC (prima \_\_\_\_\_, poi, e meglio a decorrere dal colloquio del 10 marzo 2022, Iorio), dagli atti emerge quanto segue: - colloquio telefonico del 10 maggio 2021: “questa settimana [ndr: la ricorrente] dovrebbe fissare un appuntamento con l’ufficio orientamento professionale, vorrebbe riorientarsi verso l’ambito sociale o sportivo”. A RI 1 è stato indicato di comprovare “a lmeno 3 ricerche di lavoro settimanali (minimo 12 mensili), in modo regolare e costante durante tutto il mese”, secondo le modalità contestualmente illustrate; - colloquio telefonico del 21 giugno 2021: “ riceve poche risposte (ca. 20-30%), aveva fatto un colloquio per mattino e sera ma non funzionava con i suoi orari. Proverà a candidarsi per le famiglie diurne ”; - colloquio telefonico del 2 agosto 2021: “ riceverà convocazione \_\_\_\_\_, spiego funzionamento formulario ricerche online. Nessuna risposta per luglio; le famiglie diurne richiedono casellario giudiziale italiano ”; - colloquio telefonico del 14 settembre 2021: “ chiede di ridurre la percentuale al 60%, modifica effettiva dal 01.10.2021 ”; - colloquio telefonico del 21 ottobre 2021: “ prosegue OPT, con il 60% è più semplice gestire la famiglia. Grazie all’esperienza al \_\_\_\_\_, si sta candidando anche negli alberghi .”; - colloquio telefonico del 2 dicembre 2021: “ ha avuto un paio di risposte, per il resto nessuna novità ”; - colloquio di consulenza del 10 marzo 2022 (\_\_\_\_\_): “ l’assicurata mi comunica che non vi sono novità di rilievo da segnalare circa la sua ricerca di impiego. Mi informa che à côté sta cercando anche una soluzione formativa quale assistente di farmacia, le comunico che non rientra nella nostra strategia di reinserimento e pertanto non vi sarà un supporto finanziario (riqualifica). Non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo professionale da poter segnalare. L’assicurata ha inoltrato il formulario di ricerche del mese di marzo dove si nota che si è attivata dal 15.02.2022. Vista la situazione del cambio di consulente le comunico che per questa volta vengono accettate. La prossima volta riceverà una richiesta di giustificazione ”; - colloquio di consulenza del 25 aprile 2022: “ la signora RI 1 mi comunica che non ci sono novità di rilievo da segnalare circa la sua ricerca impiego. Ha svolto un colloquio con un datore di lavoro del luganese prima di pasqua ma necessitavano di una sostituzione “non pagata” e l’impiego non è andato in porto. Sta valutando possibili ulteriori soluzioni anche quale assistente dentale. Farà sapere. Non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo professionale da poter segnalare ” (cfr. doc. 9). A decorrere dal 1° agosto 2022, il nominativo dell’assicurata è stato annullato dal sistema COLSTA, e meglio dopo che RI 1 ha comunicato all’URC di aver reperito un posto di tirocinio come apprendista assistente dentale presso lo studio del dr. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 15). Dal contratto di tirocinio – sottoscritto il 21 giugno 2022 - emerge che la formazione in questione (per la quale ad oggi risultano disponibili otto posti di tirocinio (cfr. <https://www.orientamento.ch> nella versione consultabile il 9 giugno 2023) occupa la ricorrente al 100% per tre anni, vale a dire dal 1° agosto 2022 sino al 31 luglio 2025 (cfr. doc. 16). La formazione di assistente dentale AFC si svolge presso uno nella versione consultabile il 9 giugno 2023). Lo studio del dr. \_\_\_\_\_ risulta esse nella versione consultabile il 9 giugno 2023). In data 12 ottobre 2022, RI 1 ha presentato una richiesta di Assegni di formazione in relazione al certificato di apprendista quale assistente dentale per

il quale aveva iniziato il tirocinio l'agosto precedente (cfr. doc. 17). Contestualmente, ella ha precisato di " non più avere la possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione, nella professione imparata " (e cioè quella di cameriera, esercitata nei quindici anni precedenti) " o mediante occupazione adeguata " poiché: " Nonostante le mie continue ricerche e il programma occupazionale, non sono riuscita a trovare un'occupazione adeguata alle mie necessità di madre, in quanto nel settore della ristorazione è pressoché impossibile trovare un impiego che abbia orari e giorni scolastici. La mia precedente occupazione già precaria si è rivelata ancora più instabile in seguito all'epidemia di Coronavirus, per tale motivo ho deciso di intraprendere una riqualifica professionale più stabile e sicura" (cfr. all. 1 a doc. 17) Quanto, invece, ai motivi per i quali ha " presentato la domanda dopo la data d'inizio del contratto di formazione ", la ricorrente ha precisato quanto segue: " Non sono stata informata tempestivamente della possibilità di ricevere gli assegni di formazione quale aiuto economico alla mia riqualifica professionale. Nel momento in cui ho trovato un posto di tirocinio, prima di iniziare la mia formazione, mi sono rivolta all'Ufficio Aiuto agli studi, il quale dopo avermeli rifiutati mi ha informata in veste di disoccupata mi sarei dovuta rivolgere all'URC per la richiesta di assegni di formazione AFO" (cfr. all. 1 a doc. 17). L'8 novembre 2022, l'URC ha preavvisato negativamente la richiesta di assegni di formazione presentata l'ottobre precedente da RI 1. In particolare, l'Ufficio, ha concluso (in larga misura limitandosi ad apporre una crocetta sulle caselle "sì", oppure "no"): - Che la richiedente adempiva " i presupposti del diritto secondo l'art. 8 LADI ": - Che all'inizio della formazione aveva " almeno 30 anni "; - Che era in possesso di un permesso di dimora "B"; - Che la sua difficoltà di collocamento non era dovuta a problemi di salute, bensì " a motivi relativi al mercato del lavoro ", precisando che " l'esperienza professionale acquisita dall'assicurata sia spendibile sul mercato del lavoro "; - Che la formazione di apprendista assistente dentale non avrebbe " migliorato notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento " della richiedente sul mercato del lavoro; - Che le disponibilità al collocamento non erano almeno pari " al grado di occupazione durante l'AFO e la disponibilità oraria " non era " compatibile agli orari della formazione e a quelli in uso nella professione"; - Che il ritardo della presentazione della domanda, successiva all'inizio della formazione, era stato motivato e che il motivo era stato " ritenuto giustificato " ed ha argomentato il proprio preavviso, negativo, rilevando: " Non si ritiene necessario il finanziamento dell'assegno di formazione LADI in quanto dai dati a nostra disposizione la formazione e l'esperienza professionale acquisita dall'assicurata risulta spendibile sul mercato del lavoro. La richiesta è da ricondurre piuttosto ad un desiderio personale e non ad un'esigenza del mercato del lavoro." (cfr. doc. 18). Questa posizione è stata, poi, ribadita dall'URC il 31 gennaio 2023 quando, dopo avere preso atto dell'opposizione dell'assicurata contro la decisione dell'UMA de 5 dicembre 2022, ha osservato di non avere " nulla da aggiungere a quanto scritto in prima istanza " (cfr. doc. 21). Con decisione del 5 dicembre 2022, l'UMA aveva, infatti, respinto la domanda per l'ottenimento di assegni di formazione sottoscritta dalla qui ricorrente il 12 ottobre precedente " poiché le condizioni poste per la concessione degli assegni di formazione non sono adempiute ", e meglio fondandosi su quanto indicato dall'URC nel proprio preavviso dell'8 novembre 2022 (cfr. supra e doc. 19). Il 29 dicembre 2022, RI 1 ha presentato opposizione contro la decisione del 5 dicembre 2022 facendo valere, in primo luogo, che: " (...) dopo aver presentato domanda verbale per richiedere gli assegni di formazione anticipatamente e ben otto settimane prima dell'inizio dell'apprendistato, il mio consulente URC ha verbalmente respinto la richiesta senza permettermi di ufficializzarla in forma

cartacea con la semplice motivazione che non avevo diritto ad aiuti economici. Per tale motivo mi sono rivolta spontaneamente presso gli Uffici dell’ Aiuto agli Studi di Bellinzona, i quali dopo due mesi di attesa, mi hanno risposto rifiutando la mia domanda perché iscritta in disoccupazione, informandomi quindi che avrei dovuto rivolgermi agli Uffici della Misure Attive per ricevere un sostegno economico. Pertanto sono dovuta tornare dal mio consulente URC richiedendo con insistenza il formulario per la richiesta, il quale una volta compilato e consegnato è stato ricevuto dalle Misure Attive solo dopo oltre trenta giorni, durante i quali ho dovuto sollecitare la consegna in più occasioni. La domanda è stata quindi ricevuta dalle Misure Attive solo in data 14 ottobre 2022. Questa procedura ha creato notevoli ritardi e confusione rispetto alla corretta procedura dell’art. 59c”, e, secondariamente, che: " (...) In merito al preavviso negativo del consulente URC \_\_\_\_\_ e del capo ufficio sig. \_\_\_\_\_ prevenuto presso gli Uffici delle Misure Attive in data 09 novembre 2022 (...) desidero sottolineare che la mia formazione intesa come diploma al Liceo artistico (2007) non è mai stata adoperata in ambito professionale ed è ormai inutilizzabile per mancata pratica. Al fine di conseguire il diploma nella professione prescelta, richiedo la verifica dei requisiti per la concessione dell’assegno di formazione (art. 90a OADI e 66c, 65a LADI) secondo l’ammontare mensile lordo di: importo di base (stipendio 1° anno) CHF 3'500.00 salario apprendista CHF 550.00 assegno mensile CHF 2'950.00 totale assegni CHF 35'400.00 (...) Infine tengo a ricordare che la scelta di respingimento, a mio giudizio non supportata in termini di legge, impone l’arresto pressoché immediato della mia riqualifica professionale, mettendo me e tutta la mia famiglia in una situazione economicamente precaria, durante un periodo storico altamente segnato dalle difficoltà e dall’incertezza che mai come ora ha colpito le famiglie e singole persone, obbligandole a nuove scelte di vita, professionali in primis.” (cfr. doc. 20). L’allora opponente ha, poi, trasmesso all’UMA uno scritto del proprio datore di lavoro, dr. \_\_\_\_\_, il quale, tra gli altri, e meglio oltre a riferire delle qualità dimostrate da RI 1 durante i primi mesi della formazione, comunica che: " (...) Sono certo che al termine della sua formazione la signora RI 1 non avrà alcun problema nel trovare un’occupazione in quest’ambito, e a dipendenza della congiuntura del momento, io stesso potrei prendere in considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo” (cfr. all. a doc. 20). Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2023, l’amministrazione ha, come visto, respinto il gravame di RI 1 (cfr. supra consid. 1.1.). Allo scritto del datore di lavoro della ricorrente, in sede ricorsuale si è aggiunto quello del direttore del \_\_\_\_\_ e della responsabile della formazione che riferiscono in termini lusinghieri della frequenza dell’apprendistato da parte di RI 1, intravedendo per lei “ un futuro come professionista pieno di soddisfazione ” (cfr. all. A5 a doc. I). 2.7. Chiamato a pronunciarsi, innanzitutto, sulla censura sollevata dal legale della ricorrente che rileva come solo in sede di risposta di causa l’amministrazione abbia fatto valere che la richiesta di assegni di formazione fosse, in buona sostanza, tardiva poiché quando l’ha inoltrata l’assicurata non era ormai più iscritta in disoccupazione, e che ribadisce che se l’inoltro della domanda è avvenuto solo ad ottobre 2022 è “ da ricondurre esclusivamente alle omissioni dell’ (...) URC ” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. VII), il TCA rileva che l’avv. RA 1 fa sostanzialmente riferimento al fatto che la sua assistita non sarebbe stata informata e resa attenta sulle procedure da seguire per far valere i suoi diritti circa il riconoscimento degli assegni di formazione. Il legale fa quindi valere una violazione dell’art. 27 LPGa che renderebbe scusabile il tardivo inoltro della richiesta di assegni di formazione da parte di RI 1. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGa) che regola la “ Informazione e

consulenza ” ha, inoltre, il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C\_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)). Ai sensi dell'art. 27 LPGGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare l'adempimento di una delle condizioni del diritto alle prestazioni. La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C\_271/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.). L'Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGGA. In merito si veda anche la STF 9C\_146/2023 del 10 maggio 2023, consid. 4.3. In una sentenza 8C\_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l'Alta Corte ha stabilito che dall'art. 27 LPGGA non può essere dedotto l'obbligo per l'amministrazione di dare a un assicurato l'occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l'amministrazione non aveva violato l'art. 27 LPGGA non attirando l'attenzione dell'assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all'indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale. In una sentenza 8C\_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art.

LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

Una violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all'assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell'8 maggio 2006 consid. 2.4.2.), o, come in concreto, ad altre prestazioni LADI.

La violazione dell'art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un'informazione errata (cfr. STF 8C\_741/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C\_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C\_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C\_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5) conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

(cfr. STF 8C\_271/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C\_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C\_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C\_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C\_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C\_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

Esaminando, poi, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l'informazione sia stata causale per il comportamento dell'assicurato. Esiste un nesso causale tra l'informazione dell'autorità e l'agire dell'assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l'assicurato si sarebbe comportato diversamente (cfr. STF 8C\_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C\_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L'assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, aveva rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L'Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità.

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.)

In concreto, in ragione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C\_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C\_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C\_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C\_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C\_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C\_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA non vede alcun altro motivo, se non l'inadeguata e incompleta informazione fornita dall'URC, per il quale l'insorgente non avrebbe inoltrato prima, e meglio quando ancora era iscritta all'URC, la propria richiesta per il riconoscimento degli assegni di formazione.

Occorre dunque concludere che l'insorgente, se avesse ricevuto da parte dell'amministrazione, in particolare in occasione di almeno uno dei due colloqui di consulenza della primavera del 2022, una corretta indicazione circa la procedura da seguire per richiedere gli assegni di formazione, l'avrebbe ossequiata.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGGA, il TCA rammenta del resto che la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C\_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA ed ha rilevato:

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA.

L'art. 61 lett. a LPGGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett.

fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.